

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LACCHIARELLA

Provincia di Milano

Rep. N.

del

CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dei Lavori di riasfaltatura di alcune vie comunali e di rifacimento di alcuni marciapiedi .

L'anno duemilatredici, il giorno del mese di , nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me , Segretario

Generale del Comune di Lacchiarella, abilitata a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4- lettera c) del D. Lgs n.267/00, sono comparsi i signori:

a) Sig. nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lacchiarella, codice fiscale 80094250158 e partita IVA 04958350151, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore, nominato con decreto sindacale nr. e quindi con i poteri per rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale , di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante"- da un lato;

b) il Sig. nato il , Codice Fiscale , residente a , in qualità di dell'impresa denominata, come risulta dalla Visura Camerale nr , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" – dall'altro;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario generale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 25/07/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di riasfaltatura di alcune vie comunali e di rifacimento di alcuni marciapiedi per un importo dei lavori da appaltare di Euro € 233.288,83, di cui Euro 228.714,54 oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale e Euro 4.574,29 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.

- che con determinazione del Responsabile del Settore Risorse del territorio nr. del si modificava lo schema di contratto di appalto, si approvavano i verbali di gara e nel contempo si dava atto che l'aggiudicazione definitiva diventava efficace terminate le operazioni di verifica dei requisiti, pertanto si proclamava aggiudicatario dei lavori di riasfaltatura di alcune strade e il rifacimento di alcuni marciapiedi sul territorio comunale l'Impresa

- è possibile procedere alla stipulazione del presente in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dell'opera, come da verbale di cui all'art.106, comma 3 del DPR 207/2010, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'appaltatore in data

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a Euro di cui:

Euro per lavori veri e propri;

Euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D.Lgs n. 163/2006, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Lacchiarella, presso la sede del Comune.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante emissione dell'apposito mandato pagabile presso la Tesoreria Comunale.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 31 (trentuno) lavorativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei

lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dagli articoli 158, 159 e 160 del regolamento approvato con DPR 207/2010.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

le vie di accesso al cantiere;

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo

contrattuale netto del lavoro a corpo.

Qualora, in corso d'opera, debbano essere introdotte variazioni e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art. 163 del regolamento generale.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale e solo in assenza di queste sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Le misurazioni e i rilevamenti, ove occorrenti, sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,

richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Non è dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto delle ritenute di legge, non inferiore a Euro 80.000,00 dell'importo contrattuale.

Qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs n. 163 del 2006. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi moratori nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 1 del D.Lgs n. 163 del 2006.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di agire in giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di collaudo (ovvero certificato di regolare esecuzione) è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal

certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso non oltre i sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla garanzia per le difformità e i vizi di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Articolo 15. Presa in consegna dell'opera e presa in consegna anticipata.

La presa di possesso, da parte della stazione appaltante, dell'opera realizzata avviene con l'emissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o

totalmente le opere realizzate, prima che intervenga il collaudo provvisorio, nei modi previsti dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 51 del capitolato speciale d'appalto.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

Articolo 16. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40, 41 e 42 del capitolato speciale d'appalto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento;

- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17. Controversie

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, e se del caso, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che non abbiano trovato composizione amministrativa ai sensi dei precedenti commi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario

di cui al comma 1, è competente il giudice del Tribunale in cui ha sede la stazione appaltante.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 4 del Regolamento generale.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a esse segnalata da un ente preposto, la stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 5% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento generale, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, con i contenuti di quest'ultimo;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a).

Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente alla stazione appaltante gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia

Si dà atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale avendo acquisito la certificazione antimafia di cui all'art.84, comma 2, del D.Lgs.n.159.

Articolo 21. Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs n. 163 del 2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero _____ per l'importo di Euro _____ pari al % per cento dell'importo del presente contratto.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori, pari al 50% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 23. Responsabilità verso terzi e assicurazione

Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs n. 163 del 2006, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione (CAR) per danni di cui al comma 1, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società per un massimale di Euro:

Partita 1 – “Opere” Euro

Partita 2 – “Opere preesistenti” Euro 500.000,00;

Partita 3 – “Demolizione e sgombero” Euro 50.000,00.

L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile (RCT) per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con medesima polizza per un massimale di Euro 1.000.000,00.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso:

- il capitolato speciale d'appalto;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 19 del presente contratto;
- un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, con i contenuti di quest'ultimo;

Fanno invece parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per le parti non abrogate dal DPR 207/2010);
- gli elaborati grafici progettuali;
- il cronoprogramma;

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs 12.04.2006 n. 163, il regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e la legge n. 2248/1865, allegato F, per le parti non abrogate dal D.Lgs n. 163 del 2006

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Le parti danno atto che l'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 (Ministero dell'Economia e delle Finanze) mediante modello unico informatico per l'importo di € 45,00.

Articolo 27 - Tracciabilità

Le parti stabiliscono che i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale accesso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui al comma 1 nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ovvero altri strumenti di pagamento

E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità

dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Il presente contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono eseguite in difformità a quanto nel presente articolo.

In caso di subappalto, l'appaltatore si obbliga ad inserire nel contratto stipulato con il subappaltatore, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 23 pagine per intero e quanto alla presente, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione come segue:

Il Responsabile Settore Risorse del Territorio – _____ mediante firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, con identificativo unico titolare emessa il _____ ;

Impresa _____, nella persona del Sig. _____, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner.

L'UFFICIALE ROGANTE- Segretario Generale